

# Responsabilità dell'agente di viaggi e del tour operator

**P**er un errore di impaginazione, le tabelle relative all'articolo di Paolo Cossa "Responsabilità dell'agente di viaggi e del tour operator", apparse a pagg. 10 del n° 613 di Guida Viaggi, sono risultate poco comprensibili ed inesatte. Scusandoci con i lettori e con l'autore, le ripubblichiamo con le dovute correzioni. □

## Comparazione di responsabilità fra CCV (legge 1084/77) e Decreto Legislativo 111/95 (sono esaminate le sole responsabilità nei confronti dei clienti di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso)

RESPONSABILITA'	CCV (legge 1084/77)	DECRETO LEGISLATIVO 111/95
<b>LE RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO</b>	L'INTERMEDIARIO è responsabile nei confronti del viaggiatore solo per i suoi obblighi di intermediario di viaggio diligente e per gli atti ed omissioni dei suoi impiegati	idem
<b>LE RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE</b>		
- per mancate, incomplete o difformi esecuzioni dei servizi turistici (overbooking, alberghi di categoria inferiore, coincidenza saltata, visita non effettuata, ecc.)	L'ORGANIZZATORE è responsabile in prima persona nei confronti del viaggiatore	idem
- per danni causati in conseguenza di difettosa esecuzione del servizio turistico tale da provocare danno al passeggero ed alle sue cose (furto o danneggiamento bagaglio, danni fisici in conseguenza di caduta aereo, affondamento traghetto, ribaltamento pulmino, ecc.)	L'ORGANIZZATORE è responsabile nei confronti del viaggiatore solo se non dimostra di essersi comportato da <b>Agente di Viaggio diligente</b> nella scelta del fornitore di servizi (culpa in eligendo)*	L'ORGANIZZATORE è responsabile in prima persona nei confronti del viaggiatore a meno che il danno sia imputabile: - al viaggiatore stesso - a terzi estranei alla fornitura di servizi - a caso fortuito o di forza maggiore

## Limiti d'indennizzo per passeggero

	CCV (legge 1084/77)	DECRETO LEGISLATIVO 111/95
<b>PER RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO</b>	Fino a 10.000 Franchi Germinal (circa L. 60.0000)	idem
<b>PER RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE</b>		
- per danni fisici al passeggero	Fino a 50.000 Franchi Germinal (ca. L. 300.000.000)	- 100.000 DSP (ca. L. 260.000.000) nel trasporto aereo internazionale - 70.000 DSP (ca. L. 180.000.000) nel trasporto ferroviario internazionale - 50.000 Franchi Germinal (ca. L. 300.000.000) negli altri casi di danno (trasporto terrestre e marittimo, soggiorno alberghiero, ecc.)
- per danni alle cose	2.000 Franchi Germinal (ca. L. 12.000.000)	- 2.000 Franchi Germinal (ca. L. 12.000.000) - 100 volte il costo giornaliero della camera d'albergo per danni ai bagagli per responsabilità dell'albergatore (art. 1783 e seguenti C.C.)
- per qualsiasi altro danno	5.000 Franchi Germinal (ca. L. 30.000.000)	idem
<b>MODALITA' DI CALCOLO DEL DANNO</b>	Il danno, che è indennizzabile entro il limite massimo previsto dalla CCV (vedi sopra) viene quantificato in base alle eventuali minori somme previste dalle norme in vigore nei paesi dove i servizi turistici sono erogati. Questa limitazione di responsabilità significa che, nel caso l'Organizzatore fosse responsabile per i danni causati dal fornitore di servizi, ne risponderebbe come ne risponderebbe il fornitore stesso, vale a dire per le indennità previste dalle leggi o usanze locali. Praticamente la CCV intende responsabilizzare l'Organizzatore di viaggi per le medesime somme dell'effettivo responsabile. Il danno viene pertanto calcolato in base alle norme in uso nei paesi dove si verifica il danno.	Non pare che il Decreto Legislativo 111/95 consenta all'Organizzatore di rispondere entro i limiti previsti dalle norme vigenti nei paesi dove si verificano i danni. La nuova disciplina di responsabilità intende tutelare il consumatore che, in caso di incidenti in paesi sottosviluppati, potrebbe incontrare difficoltà ad ottenere indennizzi adeguati. E' pertanto molto probabile che l'Organizzatore debba indennizzare i clienti in base alle norme e alle valutazioni in uso in Italia potendo poi esercitare rivalsa solo entro i limiti di responsabilità locali.

\* Desideriamo precisare che a tutt'oggi esistono due diverse ipotesi di interpretazione delle responsabilità previste dalla CCV per quanto riguarda i danni causati dai fornitori dei servizi turistici. Il raffronto di responsabilità è stato effettuato seguendo l'interpretazione meno pesante per l'Organizzatore di Viaggi (vale a dire responsabilità limitata alla scelta del fornitore dei servizi turistici); tale interpretazione è sostenuta da diversi giuristi ed è stata finora seguita dalle Compagnie di Assicurazione.